

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 98/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 27/CGF – RIUNIONE DEL 12 OTTOBRE 2007**

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Fortino Avv. Vincenzo, Cherubini Dr. Giorgio, Leoni Dr. Roberto - Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**1. RICORSO DELLA C.C.S. CALCIO SANT’ELIA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA CALCIO SANT’ELIA/REGGIO SUD 2004 DEL 10.3.2007** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 21.3.2007)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica rigettava, con il provvedimento indicato in epigrafe, il reclamo della C.C.S. Calcio Sant’ Elia che aveva chiesto fosse disposta la vittoria della sua squadra per 3-0 nei confronti della squadra della Società Calcistica Reggio Sud 2004 in relazione alla gara disputatasi il 10.3.2007, sul presupposto che la Società Reggio Sud 2004 aveva schierato in campo il calciatore Barreca Vincenzo che era stato in precedenza squalificato e non aveva ancora scontato la sanzione.

La decisione del Giudice Sportivo si basava sull’accertamento, fondato sul referto arbitrale, che il Barreca non aveva preso parte alla gara in questione.

Questa decisione è stata impugnata tempestivamente dalla Società Sant’ Elia davanti a questa Corte che, non ritenendo di avere elementi sufficienti per decidere, sospendeva il procedimento e trasmetteva gli atti all’ Ufficio Indagini per accertare se il calciatore Barreca Vincenzo avesse partecipato alla gara del 10.3.2007 tra il Calcio Sant’ Elia e la Reggio Sud 2004.

Effettuati gli opportuni accertamenti, l’Ufficio Indagini giungeva, per quanto può interessare il presente giudizio, alla conclusione che il calciatore Barreca Vincenzo, nonostante fosse stato squalificato per 2 giornate e non avesse scontato completamente tale sanzione, aveva preso parte alla gara del 10.3.2007 sopra citata, schierato dalla Reggio Sud 2004.

Questa Corte di Giustizia Federale, preso atto delle conclusioni dell’ Ufficio Indagini sopra riportate, non può che accogliere il ricorso della Società C.C.S. Sant’ Elia e, riformando così la decisione impugnata, pronunciare la sanzione della perdita della gara per 0-3 a carico della Società Calcistica Reggio Sud 2004.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla C.C.S. Calcio Sant’Elia di Reggio Calabria, annulla l’impugnata delibera e, per l’effetto, dispone la punizione della perdita della gara indicata in epigrafe per 0 – 3 a carico della società Reggio Sud.

Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale per competenza.
Dispone restituirsì la tassa reclamo.

2. RICORSO CALCIATORE GAETANO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2012, CON RICHIESTA DI PRECLUSIONE, SEGUITO GARA DI CALCIO A CINQUE – TORNEO TRICOLORE N.C.R./ISOL LIVEL DEL 14.6.2007 (Delibera della Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 10 del 6.9.2007)

Con tempestivo reclamo datato 8.9.2007, ritualmente preannunciato, il calciatore Gaetano Vincenzo, tesserato in favore della Società Isol Livel partecipante al Torneo “Trofeo del Tricolore” Calcio a 5, impugnava, ex art. 37 C.G.S., la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna della Lega Nazionale Dilettanti aveva deliberato di respingere il ricorso proposto avverso le decisioni del Giudice Sportivo, confermando la sua inibizione a tutto il 30.6.2012 per avere colpito con un pugno il direttore di gara.

Con i motivi scritti il tesserato deduceva che l’arbitro era incorso in un palese scambio di persona di talché negava di essere stato l’autore del gesto violento.

All’uopo allegava a supporto della sua affermazione due dichiarazioni rilasciate da tesserati della squadra avversaria eppertanto richiedeva che fossero disposti ulteriori accertamenti in merito.

Deduceva, comunque, che la sanzione inflittagli era da ritenersi iniqua e spropositata e concludeva invocando la totale riforma della decisione impugnata ed in subordine, in parziale riforma della stessa, infliggersi una sanzione inferiore.

Alla fissata udienza del 12.10.2007 compariva il difensore del calciatore il quale illustrava le ragioni addotte e si riportava ai motivi scritti.

Osserva preliminarmente la C.G.F. che le norme transitorie e finali del vigente Statuto della F.I.G.C. al punto VIII, lett. d), prevedono che a decorrere dal 1° Luglio 2007 i provvedimenti, anche pendenti e con salvezza degli atti già compiuti, sono di competenza delle corrispondenti Commissioni Disciplinari Territoriali.

Nel caso di specie la condotta antidisciplinare del Gaetano Vincenzo è stata oggetto, in ossequio dei principi informatori del C.O.N.I., di un doppio grado di giudizio prima del Giudice Sportivo e poi della Commissione Disciplinare (rectius Commissione Disciplinare Territoriale).

Per questi motivi la C.G.F. dispone non luogo a provvedere in merito al reclamo come sopra proposto dal calciatore Gaetano Vincenzo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

3. RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. - EX ART. 3, COMMA 4 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING – RELATIVA AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE TOTTI FRANCESCO

Con nota datata 28.9.2007 l’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. trasmetteva alla F.I.G.C. la nota relativa al procedimento di indagine N° 092/07 con la quale richiedeva l’archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’atleta Totti Francesco, con richiesta di rimessione al competente Organo di Giustizia Federale della F.I.G.C., per le motivazioni di cui all’allegato provvedimento del Procuratore Capo datato 18/09/2007.

Con successiva nota datata 4.10.2007 il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva gli atti alla Corte di Giustizia Federale competente ex art. 3 N° 4 delle Norme Sportive Antidoping.

Oggetto dell’indagine espletata nei confronti del Totti atteneva al fatto che, al termine della gara Roma - Torino disputata il 13.5.2007, valevole per il Campionato di Serie A, il calciatore, sorteggiato per essere sottoposto a controllo antidoping, aveva raggiunto, con un ritardo di 13

minuti rispetto al termine della gara, i locali predisposti per il prelievo solo dopo essersi recato nello spogliatoio.

Alla fissata udienza del 12.10.2007 comparivano il Procuratore dell' Ufficio di Procura Antidoping, il quale insisteva sulla richiesta di archiviazione, ed il difensore del Totti, che si uniformava alla stessa.

Osserva la C.G.F. che dagli atti dell'espletata indagine è risultato provato, sia documentalmente (v. certificazione radiologica dell'Ospedale Fatebenefratelli di Roma) sia per le dichiarazioni rese dal medico della Società Roma A.S. S.p.A., che l'atleta, avendo ricevuto, nel corso della gara, un colpo al collo della caviglia sinistra precedentemente infortunata, si era prudenzialmente recato negli spogliatoi per l'opportuno controllo, all'esito del quale il medico aveva disposto l'immediata applicazione di ghiaccio sulla caviglia.

Il ritardo di 13 minuti con il quale si era presentato per sottoporsi a controllo antidoping, ad avviso del Procuratore Capo dell' Ufficio di Procura Antidoping, doveva, quindi, ritenersi giustificato.

Per questi motivi la C.G.F. visti gli atti, dispone l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 3 delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. – Procedimento Disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Leoni Dr. Roberto - Componenti;
Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

4. RICORSO A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI/RIVOLESE 1906 DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007)

Il direttore della gara del Campionato Nazionale Dilettanti Pro Belvedere Vercelli – Rivarolese, disputata il 23.9.2007, ha segnalato nel referto che “a fine gara non è stato effettuato il saluto FAIR-PLAY causa lo stato di agitazione di più giocatori di entrambe le squadre”.

Il Giudice Sportivo con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007 ha inflitto alla società A.S. Pro Belvedere Vercelli la sanzione pecuniaria di €1.000,00, “per non aver effettuato, a fine gara, la rituale procedura di fair-play”.

Avverso siffatto provvedimento la S.S. Pro Belvedere Vercelli ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, nel quale ha premesso che si fosse trattato di una gara caratterizzata da agonismo, ma sostanzialmente corretta ed ha rilevato che, al termine, “le squadre rimanevano comunque in campo” ed ha concluso chiedendo che la sanzione inflitta “venga annullata in quanto la nostra squadra (e la squadra avversaria) non si è rifiutata di effettuare la procedura di Fair-Play ma ha oltremodo avvisato l'arbitro della mancata effettuazione, ma è stata una decisione dell'arbitro che comunicava ai calciatori a lui vicino che non riteneva le condizioni di sicurezza idonee all'effettuazione della procedura”, come confermato anche dalla circostanza che “la terna arbitrale non si recava al centrocampo”.

All'udienza, fissata per la discussione, nessuno è comparso.

CONSIDERATO:

- che il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, con disposizione emanata il 30.8.2006 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di fair play”, ha stabilito che al termine di ogni gara ufficiale le due squadre e la terna arbitrale hanno l'obbligo di schierarsi al centro del campo per lo scambio dei saluti e della relativa stretta di mano, aggiungendo, però, che “qualora il direttore di gara ravvisi, a suo insindacabile giudizio, che non vi siano le condizioni oggettive

ambientali per procedere a quanto disposto, o registri il rifiuto di una o entrambe le squadre (totale o parziale) al puntuale rispetto della disposizione, dovrà farne dettagliata menzione dell'accaduto sul proprio rapporto, per i provvedimenti conseguenti della Giustizia Sportiva"; che siffatta disposizione è stata confermata, anche per l'anno sportivo 2007/2008, con disposizione contenuta nel Com. Uff. n. 18, in data 5.9.2007;

- che, rispetto alle prescrizioni innanzi riportate, dalla lettura del referto risulta che nella gara in questione la scelta di non dare corso alla procedura di fair-play sia stata effettuata dall'arbitro, al quale è intestato l'insindacabile potere di stabilirne la sussistenza delle condizioni, senza – però – che sia stato opposto alcun rifiuto dalla società partecipanti;
- che, dunque, sebbene non costituisca oggetto di giudizio da parte di questa Corte la sensibilità arbitrale nel valutare le condizioni di contesto ai fini dell'amministrazione di ogni fase della gara, in fattispecie non risulta che vi sia stato alcun contributo causale da parte della Pro Belvedere Vercelli nel determinarne di tali da non consentire l'effettuazione della prevista iniziativa di fine gara;
- che, a tenore delle stesse disposizioni che regolano la fattispecie - nonché dalla giurisprudenza sportiva, la quale è pacificamente orientata, in fattispecie analoghe, ad infliggere la sanzione pecuniaria, per violazione dell'articolo 1, comma 1, C.G.S., nelle occasioni caratterizzate dal rifiuto "di stringere la mano alla terna arbitrale" (Valleverde Riccione FC srl), dal rifiuto "di effettuare la prevista procedura di fair play" (Arzachena, Siracusa srl), dal rifiuto di "effettuare la rituale procedura di fair-play" (Guidonia Montecelio, Sibilla El Brazil Cuma) – nessuna violazione del principio di lealtà, correttezza e probità nell'esercizio dell'attività sportiva sancito dall'articolo 1, comma 1, C.G.S., può essere individuata nella condotta tenuta in fattispecie dalla Pro Belvedere Vercelli;
- che, conseguentemente, il reclamo è fondato e deve essere accolto, con annullamento della sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo;
- che all'accoglimento della doglianza deve conseguire, altresì, la restituzione della tassa alla società reclamante.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli, annulla la sanzione inflitta e dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO GELA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA CALCIATORE DAIELLO ROCCO, SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/GELA DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)

Con atto ritualmente proposto la Società Gela Calcio S.p.A. proponeva reclamo avverso la squalifica per due gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C al calciatore Daiello Rocco.

Nel corso della gara Vigor Lamezia/Gela del 30.9.2007, il Daiello era stato espulso dall'arbitro per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

La Società reclamante, nell'esplicitare i motivi di tale condotta e una puntuale dinamica dei fatti, si doleva dell'eccessiva afflittività della sanzione inflitta al Daiello e richiedeva la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara.

Alla fissata udienza del 12.10.2007 nessuno compariva per la Società reclamante.

Osserva questa C.G.F. che il reclamo è del tutto infondato e deve essere respinto.

La sanzione, così come inflitta dal Giudice Sportivo, è congrua proprio alla luce del grave comportamento tenuto dal calciatore il quale, come refertato dall'arbitro della gara, a gioco in svolgimento, e con il pallone non a distanza di gioco, colpiva un avversario con una gomitata senza che il medesimo riportasse alcuna conseguenza.

Sanzione, pertanto, che deve essere confermata in uniformità a casi simili, dai quali questa C.G.F. non intende discostarsi (v. ex multis Com. Uff. n. 25/CGF del 5.10.2007).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Gela Calcio S.p.A. di Gela (Caltanissetta) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Fortino Avv. Vincenzo, Leoni Dr. Roberto - Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

6. RICORSO NOVARA CALCIO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'INIBIZIONE FINO AL 16.10.2007 AL SIG. BORGIO SERGIO; DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL DR. FORTINA GIORGIO; DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. DISCEPOLI GIAN CESARE, SEGUITO GARA CITTADELLA/NOVARA DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 33/C del 25.9.2007)

Con atto del 25.9.2007 la società Novara Calcio S.p.A. preannunciava reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiali avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C che, con riferimento alla gara Cittadella/Novara del 23.9.2007 del Campionato di Serie C/1, comminava ai Sigg. Borgo Sergio, Discepoli Gian Cesare e Fortina Giorgio le sanzioni in epigrafe riportate, come da Com. Uff. n. 33/C del 25.9.2007.

Ricevuta la copia degli atti il Novara Calcio S.p.A. faceva pervenire dichiarazione di rinuncia al reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dà atto della rinuncia e dichiara estinto il reclamo come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

7. RICORSO A.G. NOCERINA 1910 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE FERRARA GIANCARLO SEGUITO GARA NOCERINA/ADRANO DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007)

Con atto del 26.9.2007 la società A.G. Nocerina 1910 preannunciava reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiali avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, che, con riferimento alla gara Nocerina/Adrano del 23.9.2007 del Campionato Nazionale Dilettanti, comminava calciatore Ferrara Giancarlo la sanzione della squalifica per 3 gare effettive, come da Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007.

Ricevuta la copia degli atti, l'A.G. Nocerina 1910 faceva ritualmente pervenire le relative motivazioni.

Sostiene l'appellante – presente al dibattimento con proprio rappresentante - “l'eccessività e spropositatezza della sanzione inflitta al Ferrara rispetto al reale succedersi degli eventi – condotta verificatasi nel corso di un'azione di gioco ed a seguito di un fallo subito dall'avversario”.

L'appello può trovare accoglimento.

Invero il Ferrara è stato sanzionato per aver colpito con uno schiaffo un avversario con la sanzione della squalifica per tre giornate, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., ma dall'esame della condotta del tesserato nonché dalla testuale lettura del rapporto arbitrale “*dopo aver subito un fallo di gioco con pallone a distanza di gioco, colpiva con uno schiaffo al volto l'avversario senza procurargli dolore permanente*” risulta possibile l'applicazione di circostanze

attenuanti che permettono la riduzione della sanzione determinandola in due giornate effettive di gara.

Infatti, nel caso di specie, l'episodio all'attenzione scaturisce dall'aver subito, il Ferrara, un fallo, che, certamente, considerata la giovane età del calciatore reclamante, può averlo indotto a manifestare il suo dissenso con il gesto *de quo*. Peraltro l'avversario attinto dallo schiaffo non subiva alcuna conseguenza fisica talchè era in grado di proseguire regolarmente la gara; infine devono riconoscersi al Ferrara l'assenza di precedenti disciplinarmente rilevanti.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.G. Nocerina 1910 S.r.l. di Nocera Superiore (Salerno), riduce la sanzione inflitta al calciatore Ferrara a due giornate di squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C.F. MILAN/CALCIO CHIASIELLIS DEL 15.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 19 del 19.9.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 19, in data 19.9.2007, ha inflitto alla società A.C.F. Milan la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-3 (art. 17 comma 5, lettera a] C.G.S. e 40 NOIF), della gara Milan/Calcio Chiasiellis, disputata il 15.9.2007, per avere la società ospitante “schierato la calciatrice Oesterle Ines con il n. 11”, benché la stessa Divisione Calcio Femminile, con comunicazione in data 13.9.2007, avesse sollecitato l'A.C.F. Milan “ad integrare la documentazione necessaria per il tesseramento della calciatrice di cui sopra e diffidata a non far partecipare la medesima ad alcuna gara fino all'autorizzazione”.

Avverso la riportata decisione la società A.C.F. Milan ha proposto ricorso a questa Corte, sostenendo che la comunicazione sarebbe stata inviata il 17 settembre (dunque, dopo la disputa della gara con la Calcio Chiasiellis) e recapitata il successivo 19 settembre, chiarendo, altresì, che la documentazione richiesta fosse già versata agli atti per il tesseramento, ed ha concluso chiedendo che alla Corte “l'annullamento della decisione del giudice sportivo e il consequenziale ripristino del risultato acquisito sul campo a favore del Milan per 1-0”.

Con lettera del 12.10.2007 pervenuta via telefax, la ricorrente ha chiarito di non aver provveduto all'invio dei motivi del ricorso alla Calcio Chiasiellis, ritenendo controparte non la detta società, bensì l'Ufficio tesseramento.

All'odierna udienza nessuno è comparso;

Considerato che il ricorso proposto dalla A.C.F. Milan dev'esser dichiarato inammissibile, in quanto, in violazione dell'articolo 33, comma 5, C.G.S., non ne risulta la contestuale trasmissione alla controparte Calcio Chiasiellis, tale in quanto “interessata” al risultato con il quale la gara è stata omologata.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37, comma 1 C.G.S. per mancata notifica alla controparte, il ricorso come sopra proposto dalla A.C.F. Milan di Milano e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

9. RICORSO A.C. SALÒ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARTINAZZOLI GIOVANNI, SEGUITO GARA TRENTO/SALÒ DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 3.10.2007)

L'A.C. Salò ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale come da Com. Uff. n. 28 del 3.10.2007, con riferimento alla gara Trentino /Salò del 30.9.2007 del Campionato Nazionale Dilettanti, con la quale, tra l'altro, è stata comminata la squalifica per tre giornate di gara al calciatore Giovanni Martinazzoli.

La Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso della A.C. Salò con il quale si ritiene troppo severa la punizione di tre gare di squalifica inflitta al calciatore Martinazzoli, respinge il ricorso ritenendo la sanzione, come assunta dal Giudice Sportivo, insuscettibile di riduzione perché determinata nel minimo edittale ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.F., avendo lo stesso calciatore assunto un atteggiamento gravemente volgare ed irrispettoso nei confronti dell'assistente, al momento della sua espulsione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Salò di Salò (Brescia) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Attolico Avv. Lorenzo, Emanuele Prof. Conte - Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

10. RICORSO U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL'AMMENDA DI EURO 750,00 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.2007)

La Società U.P. Comunale Tavagnacco ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, nel Com. Uff. n. 19 del 19.9.2007 ha comminato un'ammenda di €750,00 alla ricorrente e alla società avversaria nella gara del precedente 15 settembre, "per responsabilità oggettiva, perché i propri sostenitori, per tutta la durata della gara e successivamente al termine della stessa, hanno insultato l'arbitro".

La prova televisiva, cui il ricorso fa menzione, non può essere invocata, perché il referto tecnico dell'arbitro riferisce in merito, e nella fattispecie non è applicabile l'invocata norma.

D'altra parte, però, il referto dell'arbitro che sta all'origine del provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo appare troppo vago, non consentendo di valutare la gravità degli insulti rivolti alla direttrice di gara.

Nella seduta del 5.10.2007, la C.G.F. dispone che sia richiesta maggior precisione alla direttrice di gara, la quale ha fatto pervenire un supplemento di rapporto il successivo 8 ottobre, dal quale risulta testualmente l'entità ed il tenore delle offese pronunciate al suo indirizzo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.P.C. Graphistudio Tavagnacco di Adegliacco di Tavagnacco (Udine) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

11. RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA CALCIO BRESCIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TACCHINARDI ALESSIO, SEGUITO GARA CESENA/BRESCIA DEL 6.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 72 del 9.10.2007)

All'esito dell'esame della documentazione relativa alla gara Cesena/Brescia del 6.10.2007, valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, ha inflitto al calciatore Alessio Tacchinardi, tesserato tesserato in favore della società Brescia Calcio S.p.A., la squalifica per una gara effettiva, in quanto espulso a causa di "*doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario*".

Avverso tale decisione ha proposto reclamo, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, C.G.S., la società Brescia Calcio S.p.A., la quale ha sostenuto che l'espulsione del tesserato e la conseguente squalifica non dovevano essere comminate, in quanto in occasione della prima ammonizione irrogata al proprio tesserato, l'arbitro era incorso in un errore nel determinare il calciatore che aveva commesso il comportamento sanzionato, il quale, sempre secondo la reclamante, era, non lo stesso Tacchinardi, ma il Marco Zambelli. Per tale motivo ha chiesto la revoca della squalifica inflitta al calciatore Alessio Tacchinardi. A supporto di quanto lamentato, la reclamante ha prodotto le riprese televisive relative alla citata circostanza.

Alla riunione tenutasi in data 12.10.2007, questa Corte, esaminati gli atti, ritiene opportuno, preliminarmente, affrontare la questione relativa all'ammissibilità delle riprese televisive prodotte dalla reclamante quale mezzo di prova.

Potrebbe, invero, sostenersi che il mezzo di prova *de quo* non sia nella specie ammissibile, atteso che lo stesso non è stato prodotto dalla reclamante dinanzi al Giudice Sportivo, così come stabilito dall'articolo 35, comma 1.3 C.G.S..

Sul punto, la Corte rileva, però, che, ai sensi dell'articolo 35, comma 1.2., C.G.S., "*gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova...anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale...*".

Ciò posto, la Corte ritiene che, con l'espressione "*hanno facoltà*", la richiamata disposizione codicistica intende stabilire un potere istruttorio degli Organi di Giustizia Sportiva, il cui esercizio è lasciato alla discrezionalità degli stessi, senza che tale potere possa dipendere dall'impulso della parte interessata, e segnatamente, dal deposito delle riprese televisive nella fase di competenza del Giudice Sportivo.

In altre parole, anche qualora la parte interessata abbia ommesso di produrre le riprese televisive dinanzi al Giudice di prime cure, la Corte, per la risoluzione dei casi previsti dall'articolo 35, comma 1.2., C.G.S, sulla base del sopra richiamato articolo 35, comma 1.3., C.G.S., ha la libera ed insindacabile facoltà di utilizzare ugualmente detto mezzo di prova ai fini della decisione.

Alla luce di quanto sopra, le riprese televisive sono considerate ammissibili nel caso in esame.

In ordine al merito della questione, la Corte rileva come lo stesso articolo 35, comma 1.2., C.G.S., limiti la possibilità di utilizzare filmati ai soli casi in cui, "*essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione*".

La normativa richiamata è diretta a permettere l'utilizzazione di mezzi istruttori diversi da quelli idonei a conferire piena prova sul comportamento dei tesserati - i rapporti dell'arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale, nonché i relativi supplementi - solo (i) al fine di irrogare sanzioni disciplinari e (ii) qualora tali diversi mezzi di prova dimostrino che i documenti ufficiali di gara indicano quale sanzionato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.

Più precisamente, la disposizione in esame con l'espressione "*autore dell'infrazione*", vuole indicare quel soggetto che l'arbitro ha ritenuto responsabile di una condotta non regolamentare, e che per tale motivo è stato ammonito, espulso o allontanato dal campo di gioco, e non l'atleta che le riprese televisive rivelano come il responsabile dell'infrazione sanzionata.

L'estensore del Codice non ha voluto, quindi, consentire agli Organi di Giustizia Sportiva di sindacare e correggere una valutazione tecnica dell'arbitro, seppur errata, ma garantire, nel caso in cui vi sia una difformità tra quanto determinato dal direttore di gara nel corso dell'incontro e quanto descritto successivamente dallo stesso nel proprio referto, il mezzo per sanzionare solo l'atleta ammonito, espulso o allontanato dal campo di gioco, qualora venga menzionato nel referto di gara un soggetto diverso.

Ciò posto, nel caso di specie, non sussiste alcuna difformità tra la valutazione dell'arbitro nel corso della gara e quanto indicato dallo stesso nel proprio referto. Dall'esame delle riprese televisive si evince, infatti, come il calciatore sanzionato e menzionato nel referto sia sempre Alessio Tacchinardi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con procedura d'urgenza come sopra proposto dal Calcio Brescia S.p.A. di Brescia e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 4 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete